

N. 01622/2014REG.PROV.COLL.

N. 08043/2013 REG.RIC.

N. 08618/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8043 del 2013, proposto da: Maria Alessandrini, Marilea Cantagallo, Lucia D'Angelosante, Monia Di Cintio, Valerio Di Luzio, Lorenzo Fabri, Federica Faccia, Giuseppe Mammarella, Margherita Montefalcone, Annalisa Palmitesta, Alessia Ricci, Paolo Teramo, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Cerceo, Manuel De Monte, Laura Di Tillio, Tommaso Marchese e Pierluigi De Nardis, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Daria Rapino e Mario Mammarella, rappresentati e difesi dagli avv. Dario Rapino e Maria Pina Benedetti, con domicilio di legge presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

nei confronti di

Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35/b;

sul ricorso numero di registro generale 8618 del 2013, proposto da: Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Daria Rapino e Mario Mammarella, rappresentati e difesi dagli avv. Dario Rapino e Maria Pina Benedetti, con domicilio di legge presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

nei confronti di

Federica Faccia;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Maria Alessandrini, Lucia D'Angelosante, Monia Di Cintio, Valerio Di Luzio, Lorenzo Fabri, Federica Faccia, Giuseppe Mammarella, Margherita Montefalcone, Annalisa Palmitesta, Alessia Ricci, Paolo Teramo, Marilea Cantagallo, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Cerceo, Manuel De Monte, Pierluigi De Nardis, Laura Di Tillio e Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

entrambi per la riforma

della sentenza del T.a.r. Abruzzo – Sezione staccata di Pescara: Sezione I n. 00496/2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per titoli ed

esami copertura a tempo pieno e determinato di due posti di collaboratore amministrativo presso l'AUSL di Pescara - mcp

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Daria Rapino e Mario Mammarella e di Azienda USL di Pescara;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum di Maria Alessandrini e litisconsorti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Marchese, per sè e su delega di Cerceo e De Nardis, Benedetti e Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- I dottori Daria Rapino e Mario Mammarella partecipavano al concorso pubblico indetto dall'ASL di Pescara per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professionale, cat. D, di cui uno riservato al personale interno. Il relativo bando richiedeva il punteggio di almeno 21/30 per il superamento della prova scritta e il punteggio di almeno 14/20 per il superamento della prova pratica e della prova orale.

I sunnominati hanno superato la prova scritta e la prova pratica, ma non quella orale, non avendo riportato l'indicato punteggio minimo. Pertanto, impugnavano gli atti concorsuali e la deliberazione 21 dicembre 2012 n. 1295, di approvazione dei medesimi, davanti al TAR per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, tra l'altro lamentando che la prova orale si fosse svolta

senza consentire ai candidati e – di fatto – al pubblico di assistervi, in violazione degli artt. 6, co. 5, del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 16 del d.P.R. n. 220 del 2001.

Con sentenza 18 ottobre 2013 n. 496 il ricorso è stato accolto in relazione a tale censura, con conseguente annullamento (*in parte qua*) degli atti impugnati, ordinandosi all'Amministrazione la ripetizione della prova orale per tutti i candidati idonei alla prova scritta nel rispetto del principio di pubblicità delle sedute delle prove orali e da commissione con componenti diversi da quelli che hanno proceduto alla valutazione impugnata.

2.- Con atto notificato il 7 novembre 2013 e depositato il giorno seguente, rubricato al n. 8043/2013, i dottori Maria Alessandrini e gli altri indicati in epigrafe, vincitori o idonei assunti per scorrimento della graduatoria, hanno appellato la predetta sentenza.

In sintesi, premesso che il TAR ha richiamato il d.P.R. n. 487 del 1994, recante la normativa concorsuale generale, mentre nella specifica materia delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale del servizio sanitario nazionale è applicabile il d.P.R. n. 220 del 2001, i cui artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, prevedono lo svolgimento della prova orale in aula aperta al pubblico ma non ai candidati, hanno sostenuto che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che ogni candidato abbia diritto ad assistere alla prova degli altri, ricomprendendo i candidati nel novero del “pubblico”, cioè dei terzi estranei, secondo un principio che non trova riscontro neppure nella normativa generale.

Del pari erroneamente ha ritenuto che la predisposizione di un numero esiguo di domande (tra le quali ogni concorrente doveva sorteggiarne tre) non giustificasse la modalità di svolgimento della prova “ad uno ad uno”, tale essendo, da un lato, la modalità ordinaria (come da Cons. St., sez. VI, 9

maggio 2011 n. 2740) e, dall'altro lato, la predisposizione di un numero limitato di domande stimate di equivalente difficoltà è legittima in quanto garantisce la maggior omogeneità dei giudizi valutativi.

I dottori Daria Rapino e Mario Mammarella si sono costituiti in giudizio, hanno svolto controdeduzioni e riproposto parte degli ulteriori motivi del ricorso di primo grado.

Anche l'ASL si è costituita in giudizio e con memoria del 29 novembre 2013 ha svolto controdeduzioni.

Con memoria del 25 gennaio 2014 gli appellanti hanno insistito nelle rispettive tesi e richieste, nonché eccepito l'inammissibilità dei riproposti motivi e, comunque, la loro infondatezza nel merito.

3.- Con atto notificato lo stesso 7 novembre 2012 e depositato il 28 seguente, registrato al n. 8618/13, l'ASL ha autonomamente appellato la medesima sentenza.

A sostegno dell'appello ha premesso che non si giustifica l'annullamento integrale della prova orale, senza far salva la posizione dei due vincitori per carenza di interesse degli istanti, posto che, anche ottenendo il massimo punteggio in tale prova, essi resterebbero collocati al sesto e nono posto.

Nel merito, ha criticato le argomentazioni del primo giudice e, in particolare, il richiamo al d.P.R. n. 487 del 1994, anziché al d.P.R. n. 220 del 2001; l'aver ritenuto illegittima la limitazione, imposta dalla commissione, dell'accesso alla sala di svolgimento della prova dei candidati ancora da esaminare laddove, invece, essi non potrebbero essere inclusi nella categoria del pubblico e, d'altra parte, solo lo svolgimento "a porte chiuse" avrebbe inficiato la prova; l'addebito alla commissione di aver predisposto un numero esiguo di domande da estrarre, di contro fatta in coerenza con l'audizione ad uno ad uno ed in favore dei candidati – non in loro danno -

per garantire imparzialità e buon andamento, tenuto anche conto dell'oggettiva limitatezza delle materie d'esame; l'affermazione della sussistenza dell'obbligo della commissione di procedere in presenza dei candidati, piuttosto che del solo candidato a cui sono sottoposti, all'estrazione a sorte dei quesiti ricompresi in quelli in precedenza – certo segretamente – già rivolti ad altri candidati.

Con atto inoltrato per la notifica il 4 dicembre 2013 e depositato il 6 seguente i dottori Maria Alessandrini e litisconsorti hanno spiegato intervento ad adiuvandum.

In data 10 dicembre 2013 i dottori Rapino e Mammarella si sono costituiti in giudizio e, segnalata la necessità di integrare il contraddittorio (essendo l'appello notificato solo nei loro confronti e della dott. Federica Faccia) e di riunire l'appello con quello n. 8043/13, anche in questa sede hanno svolto controdeduzioni e reiterato in parte le altre censure formulate davanti al TAR.

4.- Gli appelli, introitati in decisione all'udienza del 27 febbraio 2014, vanno riuniti ai sensi dell'art. 96, co. 1, cod. proc. amm., in quanto rivolti avverso la medesima sentenza.

5.- In via preliminare occorre chiarire che non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nell'appello proposto dall'ASL, dal momento che non solo gran parte dei controinteressati in primo grado sono volontariamente intervenuti (esclusi i soli dottori Claudia Di Valerio e Celestino Palmieri, rispettivamente terza e quinto in graduatoria), ma appunto si tratta di controinteressati in primo grado, cointeressati nel giudizio d'appello, sicché non hanno veste di parti necessarie ai sensi dell'art. 95. co. 1, cod. proc. amm., in quanto non portatori di interesse a contraddire.

6.- Ancora in via preliminare, va disattesa la critica dell'ASL alla sentenza appellata laddove ha annullato integralmente la prova orale e la conseguente graduatoria benché, ad avviso della stessa ASL, non sussistesse interesse dei dottori Rapino e Mammarella nei riguardi della posizione dei due vincitori e di coloro che continuerebbero a precedere i medesimi dottori Rapino e Mammarella, i quali, anche ove in sede di rinnovazione della prova ottenessero il previsto massimo punteggio di 20, si collocherebbero al sesto e nono posto della graduatoria. Con ciò l'appellante omette di considerare che la disposta rinnovazione, in relazione al vizio riscontrato, riguarda non soltanto i ricorrenti in primo grado, ma tutti i candidati, per i quali non è certo che in quella sede riporterebbero lo stesso punteggio assegnato nella prova annullata.

7.- Nel merito, va premesso in fatto che dal verbale n. 8 in data 6 dicembre 2012 risulta che, dopo le operazioni preliminari della commissione concernenti la predisposizione delle domande da sottoporre ai candidati (due ed una uguali per tutti nelle materie dell'informatica e, rispettivamente, nelle lingua inglese e francese, nove per le altre materie, tra cui il candidato ne avrebbe sorteggiate tre), l'ammissione degli esaminandi nell'aula e la loro identificazione, il presidente li ha informati che, trovandosi nell'aula "verde", ivi dovranno rimanere fino a quando non saranno chiamati, in ordine alfabetico, dal segretario nell'aula "blu" per sostenere la prova davanti alla commissione; che durante la loro permanenza nell'aula e finché non avranno sostenuto il colloquio "dovranno evitare di mettersi in contatto con i colleghi già escussi precedentemente"; che una volta sostenuta la prova "dovranno a loro volta allontanarsi senza poter più rientrare nell'aula dove i colleghi sono ancora in attesa di sostenere" il colloquio; che "i colloqui si svolgeranno a porte aperte al pubblico"; e,

infine, che “i candidati già escussi potranno, in ogni caso, rimanere nell’aula per assistere ai colloqui successivi”.

Risulta inoltre, per quanto qui rileva, che il dott. Mario Mammarella è stato il decimo chiamato e la dott. Rapino la quattordicesima (terzultima).

In pratica, ad essi è stato impedito di assistere al colloquio di nove e, rispettivamente, tredici concorrenti.

In diritto, si osserva che le descritte modalità di svolgimento della prova in questione non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in proposito, di cui è chiara espressione l’art. 6, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (secondo il quale “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”), ma anche gli artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 (secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un’aula o sala “aperta al pubblico”).

È infatti evidente che la prescrizione dell’aula o sala “aperta al pubblico” non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a “terzi” estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.

Non v’è dubbio, invero, che – come bene rilevato dal primo giudice – ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti.

Né in senso contrario depone la pronuncia richiamata dagli appellanti, riguardante fattispecie in cui la mancanza di pubblicità della seduta orale si traeva dalla modestia delle dimensioni dell'aula dedicata allo svolgimento della prova, ritenuta tuttavia non *ex se* incompatibile con la presenza di estranei, e dalla circostanza che i candidati erano stati “chiamati uno alla volta”, ritenuta costituente “modalità ordinaria”, essendo peraltro dimostrato in atti che “all'aula d'esame non era interdetto l'accesso a soggetti diversi dai commissari e dal candidato da valutare”.

Che poi, nella specie, la garanzia in parola sia stata limitata ai concorrenti già escussi per evitare che gli altri potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite, stante l'esiguità dei quesiti formulati dalla commissione, è argomentazione che non regge a fronte delle predette regole. D'altro canto, le materie d'esame erano così vaste (diritto amministrativo, legislazione sanitaria, organizzazione delle aziende sanitarie, responsabilità dei pubblici dipendenti e tutela della *privacy*, oltre ad elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese) che ben consentivano l'articolazione di un numero conveniente di quesiti tale da consentire di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica.

8.- In conclusione, la sentenza appellata merita conferma, con conseguente reiezione di entrambi gli appelli.

Come di regola, le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce i medesimi appelli e li respinge.

Condanna le parti appellanti al pagamento, in solido ed a favore di ciascuna delle due parti appellate, delle spese del grado che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), quindi in complessivi € 6.000,00 (seimila/00), a carico per metà dell'Azienda USL di Pescara e per l'altra metà dei dottori Maria Alessandrini e litisconsorti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Michele Corradino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)